

C11830 - REPSOL ITALIA/ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI SAICAL PETROLI

Provvedimento n. 24091

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Repsol Italia S.p.A., pervenuta in data 8 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Repsol Italia S.p.A. (di seguito, Repsol Italia) è attiva nella commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi (carburanti e lubrificanti). Il capitale sociale di Repsol Italia è interamente posseduto da Repsol YPF S.A., a capo dell'omonimo Gruppo, attivo nei settori del petrolio e del gas. Nel 2011 il Gruppo Repsol YPF S.A. ha realizzato un fatturato 60,1 miliardi di euro, di cui [5-6]¹ miliardi di euro nell'Unione Europea e [1-2] miliardi di euro in Italia.

Oggetto dell'operazione comunicata è l'affitto di un ramo d'azienda di Saical Petroli S.r.l. (di seguito, Saical) costituito, rispettivamente, da un impianto per la distribuzione carburanti sito sul territorio del Comune di Padova e da un impianto per la distribuzione carburanti sito sul territorio del Comune di Lendinara, in provincia di Rovigo.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'affitto da parte di Repsol Italia, per la durata di dodici anni, di un ramo d'azienda costituito da:

- un impianto per la distribuzione di carburanti per autotrazione – munito delle autorizzazioni necessarie alla vendita di carburanti - sito nel comune di Padova, Via Romana Aponense, 131;
- un impianto per la distribuzione di carburanti per autotrazione – munito delle autorizzazioni necessarie alla vendita di carburanti - sito nel Comune Lendinara, Via Polesana, 35/D e 36/E, in provincia di Rovigo.

Entrambi gli impianti già espongono il marchio e i colori Repsol in forza di un contratto di convenzionamento.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

Preliminarmente, si osserva che l'operazione comunicata costituisce un'unica operazione di concentrazione essendo caratterizzata dal requisito dell'interdipendenza funzionale in quanto per l'affitto degli impianti le Parti hanno sottoscritto un contratto che prevede il pagamento di un unico canone.

L'operazione comunicata, pertanto, in quanto comporta l'acquisizione di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

I mercati del prodotto interessati dall'operazione comunicata sono il mercato della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione e commercializzazione dei lubrificanti per autotrazione.

Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'estensione geografica dei mercati della distribuzione di carburanti e lubrificanti su rete stradale è di tipo locale e coincide tendenzialmente con il territorio della provincia in cui è situato l'impianto oggetto di acquisizione.

Pertanto, i mercati rilevanti ai fini della presente operazione sono quelli della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti e della commercializzazione in rete di lubrificanti rispettivamente nella provincia di Padova e di Rovigo.

Effetti dell'operazione

Nella provincia di Padova, Repsol Italia è già presente nei mercati interessati dall'operazione con sette impianti di distribuzione, sia di proprietà che convenzionati.

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Repsol Italia detiene una quota di mercato, in volumi, nella distribuzione di carburanti del [1-5%], e una quota, nel mercato della commercializzazione di lubrificanti, pari a al [1-5%].

Analogamente, Repsol Italia è già attiva nella provincia di Rovigo con sette impianti di distribuzione, sia di proprietà che convenzionati. In tale mercato geografico Repsol Italia detiene una quota di mercato nella distribuzione di carburanti del [1-5%] e una quota [inferiore all'1%] nella commercializzazione di lubrificanti.

Inoltre, come detto, i suddetti impianti fanno già parte della rete di Repsol in forza di contratti di convenzionamento.

Alla luce di tutto ciò, l'operazione comunicata non appare idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella